

LA SETTIMANA IN BREVE

Notizie

BILANCIO

REVISIONE

FISCALE

IMPOSTE DIRETTE - IRES - Spese relative a più esercizi - Pubblicità e rappresentanza

IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Disposizioni generali - Presupposto oggettivo

LAVORO

PREVIDENZA - Fondi pensione

PREVIDENZA - Maternità e congedi parentali

Leggi In evidenza

REVISIONE

Formazione dei revisori legali - Chiarimenti (circolare MEF 7.9.2026 n. 15)

A pochi mesi dalla conclusione del primo anno del triennio formativo 2026-2028 per i revisori legali, il MEF, con la circolare 7.9.2026 n. 15, ha fornito alcuni chiarimenti in materia.

Obbligo di formazione dei revisori legali

Ai sensi dell'art. 8 del DLgs. 39/2010, sono tenuti ad osservare gli obblighi in materia di formazione tutti gli iscritti al Registro, sia nella sezione A che nella sezione B. Inoltre, non sono previste deroghe, esenzioni o esoneri in merito all'obbligo formativo e, pertanto, alla formazione dei revisori legali non sono applicabili, ad esempio, le esenzioni per il raggiungimento di limiti di età riconosciute, invece, per la formazione continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Secondo l'art. 5 (commi 2 e 5) del DLgs. 39/2010:

- gli iscritti al Registro dei revisori legali devono acquisire in ciascun anno almeno 20 crediti formativi;
- nel triennio di riferimento devono essere cumulati almeno 60 crediti formativi;
- ogni anno, almeno 10 crediti formativi devono essere conseguiti nelle materie caratterizzanti la revisione legale.

Revisori della sostenibilità

Il revisore legale abilitato all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità è tenuto a maturare 25 crediti formativi annuali, di cui almeno dieci nelle materie caratterizzanti la revisione (gruppo A) e almeno 10 nelle materie caratterizzanti ai fini dell'attestazione di sostenibilità (gruppo D). I restanti crediti formativi possono essere acquisiti nelle materie non caratterizzanti la revisione legale (gruppi B e C).

Chiarimenti del MEF

Come evidenziato nella circolare del MEF in esame, occorre tener presente quanto segue:

- i crediti formativi sono considerati validamente maturati solo qualora i relativi corsi siano stati fruiti nel periodo di effettiva iscrizione al Registro oppure in un periodo in cui il revisore fosse stato temporaneamente sospeso;
- non sono consentite compensazioni di crediti maturati per ciascun anno all'interno dello stesso triennio;
- per i revisori legali iscritti al Registro in corso d'anno, l'obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione nella Gazzetta Ufficiale;
- la ripetuta partecipazione al medesimo corso non consente l'acquisizione di ulteriori crediti formativi. Tuttavia, ha carattere di novità la possibilità di maturare nuovi crediti attraverso la frequenza di corsi afferenti alla stessa materia, purché siano erogati da enti formatori diversi o tramite canali formativi differenti e vi sia una differenza nei contenuti;
- i revisori che svolgono attività di docenza nell'ambito dei corsi erogati da enti formatori accreditati dal Ministero, da Albi professionali o da società di revisione acquisiscono un credito per ogni ora di formazione impartita nella materia del corso, per un massimo di cinque crediti.

art. 5 DLgs. 27.1.2010 n. 39

Nota informativa CNDCEC 24.2.2026 n. 37

Circolare Min. Economia e Finanze 7.9.2026 n. 15

Il Quotidiano del Commercialista del 9.9.2026 - "Crediti formativi anche per i revisori legali che svolgono attività di docenza" - De Rosa

Il Quotidiano del Commercialista del 24.2.2026 - "Particolare attenzione ai profili etici dell'IA nella formazione 2026 dei revisori" - De Rosa

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Spese relative a più esercizi - Pubblicità e rappresentanza - Spese di rappresentanza - Spese sostenute dalle imprese di nuova costituzione - Criteri di deducibilità e modalità di indicazione nel modello REDDITI

Le spese di rappresentanza sostenute dalle imprese di nuova costituzione anteriormente al conseguimento dei primi ricavi sono oggetto di una specifica disciplina, con conseguente particolare modalità di indicazione nel modello REDDITI.

Quadro normativo

Ai sensi dell'**art. 108** co. 2 del TUIR, le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti a determinati requisiti di congruità e inerenza, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse.

In proposito, l'**art. 1** del DM 19.11.2008 (attuativo dello stesso art. 108 co. 2) dispone che sono spese di rappresentanza inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni di beni e servizi:

- a titolo gratuito;
- effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
- il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 13.7.2009 n. **34** (§ 3.1), le spese di rappresentanza devono infatti essere caratterizzate dalla mancanza di:

- un corrispettivo da parte dei destinatari di una determinata prestazione;
- un obbligo di dare o fare a carico degli stessi.

Devono invece considerarsi di natura diversa da quelle di rappresentanza (e, quindi, deducibili secondo le regole generali) le spese che prevedono a carico dell'altra parte impegni a fare o permettere oppure obbligazioni derivanti da accordi contrattuali (anche nuovi e complessi).

Lo stesso DM reca, da un lato, un elenco esemplificativo di oneri qualificabili come spese di rappresentanza e, dall'altro, un elenco di oneri che, invece, non sono qualificabili come tali.

Imprese di nuova costituzione

Per le imprese di nuova costituzione, le spese di rappresentanza sostenute nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all'importo deducibile (**art. 1** co. 3 del DM 19.11.2008).

Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 13.7.2009 n. **34** (§ 5.3), la nozione di "imprese di nuova costituzione", ai fini della specifica disposizione in esame, coincide con quella contenuta nell'**art. 84** co. 2 del TUIR in materia di riporto delle perdite (cfr. anche Albano G., Miele L. e Russo V. "Il riporto delle perdite", in AA.VV. "Manuale del reddito d'impresa", Eutekne, 2022, p. 223 ss.).

Pertanto, costituiscono imprese di nuova costituzione quelle che, nel contempo:

- sono appena costituite;
- intraprendono nuove iniziative produttive.

Sono invece escluse dalla disciplina in esame le imprese che:

- pur di nuova costituzione, svolgono attività già esercitate in precedenza da altre società, a seguito di conferimento o cessione di azienda;
- già esistenti e operative, intraprendono una nuova attività produttiva.

Sempre ad avviso dell'Agenzia, per ricavi devono intendersi i "ricavi e i proventi della gestione caratteristica dell'impresa" cui fa riferimento l'**art. 108** co. 2 del TUIR.

Ai fini dell'applicazione della disciplina in oggetto, rilevano quindi i ricavi e i proventi della gestione caratteristica, dati dalla somma delle voci A.1 e A.5 del Conto economico, assunti nell'importo fiscalmente rilevante. Dovrebbero quindi rilevare, ad esempio, anche i ricavi e i proventi da autoconsumo o comunque destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio di impresa, anche se non risultanti dal Conto economico, ma soltanto dalla dichiarazione dei redditi.

Indicazione nel modello REDDITI

Per consentirne il riporto in avanti, le spese di rappresentanza sostenute dalle imprese di nuova costituzione (non deducibili per assenza di ricavi) devono essere indicate nel quadro RS del modello REDDITI all'interno del rigo:

- RS101, per le società di capitali;
- RS26, per le società di persone;
- RS28, per le persone fisiche.

Esempio

Considerando una srl costituita nel 2023 che ha conseguito i primi ricavi nel 2025 per un importo pari a 1.500.000,00 euro, si supponga che essa abbia sostenuto spese di rappresentanza di importo pari a:

- 15.000,00 euro nel 2023;
- 13.500,00 euro nel 2024;
- 15.000,00 euro nel 2025.

L'ammontare massimo deducibile nel 2025 sulla base dei ricavi e dei proventi della gestione caratteristica relativi a tale esercizio (ex art. 108 co. 2 del TUIR) è pari a 22.500,00 euro ($1.500.000,00 \times 1,5\%$).

Confrontando il *plafond* di deducibilità con le spese di rappresentanza sostenute nel 2025, emerge che in tale periodo d'imposta sono deducibili:

- l'intero ammontare delle spese di rappresentanza sostenute nel medesimo (pari a 15.000,00 euro);
- una parte delle spese sostenute nel 2023 e nel 2024 (pari a 7.500,00 euro su un totale di 28.500,00 euro).

Nel rigo RS101 dei modelli REDDITI SC 2024 e 2025 è stato riportato, rispettivamente, l'importo di 15.000,00 euro (spese non dedotte nel 2023 per assenza di ricavi) e 28.500,00 euro (somma delle spese non dedotte nel 2023 e nel 2024 per assenza di ricavi).

Nel medesimo rigo relativo al modello REDDITI SC 2026 occorre invece riportare 21.000,00 euro, pari alla differenza tra:

- la somma delle spese di rappresentanza sostenute nel 2023 (15.000 euro) e nel 2024 (13.500,00 euro), per un totale di 28.500,00 euro;
- le spese di rappresentanza sostenute nel 2023 e nel 2024 divenute deducibili nel 2025 (pari a 7.500,00 euro).

All'interno del quadro RF del modello REDDITI SC 2026 bisogna poi indicare:

- tra le variazioni in aumento, nel rigo RF23, l'importo delle spese sostenute nell'esercizio 2023 (pari a 15.000,00 euro);
- tra le variazioni in diminuzione, nel rigo RF43, l'importo deducibile delle spese di rappresentanza (22.500,00 euro), incluso, quindi, quello degli oneri sostenuti nel 2023 e nel 2024 divenuti deducibili nel 2025.

Se nel 2026 saranno conseguiti ricavi per 2.250.000,00 euro (con un *plafond* di deducibilità pari a 33.750,00 euro) e sostenute spese di rappresentanza di importo pari a 10.500,00 euro, saranno deducibili sia tali spese, sia l'eccedenza pregressa non dedotta (21.000,00 euro).

Il rigo RS101 del modello REDDITI SC 2027 (supponendo che la numerazione dei rigi non muti) non andrà più compilato.

art. 1 co. 3 DM 19.11.2008 Ministero dell'Economia e delle Finanze

art. 108 co. 2 DPR 22.12.1986 n. 917

Il Quotidiano del Commercialista del 8.9.2026 - "Spese di rappresentanza delle start up con disciplina ad hoc" - Fornero

Scheda n. 716.05 in Agg. 3/2026 - "Tracciabilità delle spese di trasferta e rappresentanza" - Alberti - Fornero

Scheda n. 622.07 in Agg. 5/2023 - "Spese di rappresentanza nei redditi d'impresa e lavoro autonomo" - Fornero

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Spese di rappresentanza" - Fornero L.

IMPOSTE INDIRETTE

IVA - Disposizioni generali - Presupposto oggettivo - Somme da corrispondere a seguito di un accordo transattivo - Rilevanza IVA (norma di comportamento AIDC 10.9.2026 n. 239)

La norma di comportamento dell'Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili (AIDC) 10.9.2026 n. 239 ha esaminato il trattamento IVA da applicare alle operazioni oggetto di accordi transattivi.

Contratto di transazione

La transazione è definita come *“il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti”* (art. 1965 c.c.).

Nell'ambito del contratto di transazione si può distinguere fra:

- transazione semplice (c.d. dichiarativa), che comporta la modifica degli elementi del rapporto preesistente;
- transazione novativa, in cui l'accordo fra le parti estingue e sostituisce il rapporto giuridico originario con uno nuovo diverso per oggetto o titolo.

Regime IVA della transazione semplice e della transazione novativa senza nuove operazioni

In termini generali, il regime IVA da applicare alle operazioni oggetto di transazione non dipende dalla qualifica civilistica della stessa (dichiarativa o novativa), ma dalla sussistenza dei presupposti applicativi dell'imposta. Di conseguenza, occorre effettuare una valutazione caso per caso sul contenuto del contratto, in modo da verificare se sussista o meno uno scambio reciproco di un bene o di un servizio a fronte di una somma di denaro (requisito oggettivo dell'imposta).

Con riguardo alla transazione dichiarativa e alla transazione novativa che non comporta nuove operazioni, il regime IVA applicabile alle somme corrisposte resta determinato dall'operazione effettuata dal fornitore in base al contratto originario; infatti:

- nella transazione dichiarativa, tale operazione non viene meno a seguito dell'intervenuta transazione che cambia esclusivamente il contratto preesistente fra le parti ai soli effetti civilistici;
- nella transazione novativa senza nuove operazioni, l'operazione IVA originaria non è sostituita e la riscrittura del negozio giuridico resta influente per l'individuazione del requisito oggettivo dell'imposta.

In sintesi, nelle due ipotesi appena descritte:

- l'operazione che il fornitore si è obbligato a effettuare con il contratto originario resta la stessa oggetto della transazione;
- l'abbandono o l'impegno a non intraprendere la lite costituisce un mero effetto giuridico rilevante solamente ai fini civilistici, ma non a quelli dell'IVA.

In merito a questo secondo profilo, si segnala, tuttavia, che la prassi amministrativa consolidata sostiene che nella stessa transazione potrebbe sussistere un rapporto sinallagmatico tra una prestazione negativa (la rinuncia al contenzioso) e la somma di denaro corrisposta, con conseguente imponibilità IVA (*ex multis*, risposta interpello Agenzia delle Entrate 18.12.2025 n. 316).

Regime IVA delle transazioni che prevedono nuove operazioni

Se dalla transazione sorgono nuove operazioni IVA caratterizzate da una totale autonomia rispetto a quelle previste nel contratto (sostituito) originario, gli obblighi assunti dal fornitore rappresentano delle operazioni che possono avere una propria rilevanza ai fini dell'imposta.

A titolo esemplificativo, si pensi a una transazione sulla fornitura di una certa tipologia di beni soggetti a IVA con l'aliquota ordinaria, a fronte della quale sono forniti, invece, beni diversi, a prezzo scontato, che beneficino di un'aliquota agevolata.

Regime IVA delle transazioni che intervengono sulla contestazione di un danno patrimoniale

Per individuare il regime IVA da applicare alle transazioni relative alla quantificazione dell'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno occorre considerare la causa concreta della somma corrisposta, dunque:

- l'operazione è fuori campo IVA, se l'importo di denaro è privo di natura sinallagmatica e mantiene la funzione propria del risarcimento, ossia riequilibrare il danno;
- l'operazione è imponibile IVA, invece, se la somma sostituisce, in concreto, un corrispettivo, ossia assolve la funzione economica propria dello stesso.

art. 3 DPR 26.10.1972 n. 633

Nota AIDC 10.9.2026 n. 239

Il Quotidiano del Commercialista del 10.9.2026 - "Trattamento IVA dell'accordo transattivo deciso dall'operazione originaria" - Gazzera

Il Sole - 24 Ore del 10.9.2026, p. 32 - "Negli accordi transattivi il regime IVA è ancorato all'operazione originaria" - Galleani D'Agliano N. - Jacobacci F.

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Transazione" - Mauro A.

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Operazioni soggette ad IVA" - Greco E. - Mauro A.

Lavoro

PREVIDENZA

Fondi pensione - Misure in materia di previdenza complementare e conferimento del TFR - Novità della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) - Istituzione del nuovo Modulo TFR3

Con il DM 4.9.2026, pubblicato in data 8.9.2026 nella sezione "Pubblicità legale" del sito del Ministero del Lavoro, è stato reso disponibile il nuovo modulo denominato "TFR3", istituito al fine di dare attuazione alle novità in materia di previdenza complementare introdotte dalla L. 119/2025 (legge di bilancio 2026), con particolare riferimento alle nuove modalità di conferimento tacito o automatico del TFR.

Il decreto in commento specifica altresì che il nuovo modulo TFR3 è disponibile anche in formato digitale, compilabile *on line* ed eventualmente notificato al datore di lavoro, nel rispetto della normativa vigente in materia di identificazione dell'utente, protezione dei dati personali e dematerializzazione. Le relative modalità tecniche saranno definite con un apposito decreto ministeriale.

Novità in materia di conferimento del TFR alla previdenza complementare

L'art. 1 co. 204 della L. 199/2025, modificando l'art. 8 del DLgs. 252/2005, ha stabilito, con decorrenza dall'1.7.2026, che i lavoratori del settore privato alla prima assunzione, con esclusione dei domestici, siano iscritti d'ufficio mediante "silenzio-assenso" alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, con conferimento dell'intero TFR maturando e dei contributi previsti a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

In ogni caso, prevede la norma, entro 60 giorni dall'assunzione, il lavoratore può rinunciare all'adesione, optare per altra forma di previdenza complementare o mantenere il TFR in azienda, con possibilità di successiva revoca.

La disposizione in commento specifica inoltre che, in caso di presenza di più forme pensionistiche, la forma pensionistica complementare di destinazione sarà quella cui ha aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale.

Dal medesimo termine dell'1.7.2026, anche per i lavoratori non al primo impiego, il datore di lavoro è tenuto a fornire un'informativa sugli accordi collettivi in materia di previdenza complementare e a verificare le scelte pregresse del lavoratore, acquisendo apposita dichiarazione, con applicazione del silenzio-assenso in assenza di opzioni espresse e facoltà di rinuncia entro 60 giorni.

Struttura del modello

In termini generali, il modulo prevede innanzitutto l'attestazione del lavoratore di aver ricevuto da parte del datore di lavoro:

- informazioni sugli accordi o contratti collettivi applicabili in materia di previdenza complementare;
- indicazione della forma pensionistica destinataria dell'adesione automatica;
- informazioni sul meccanismo di adesione automatica;
- indicazione delle facoltà esercitabili entro 60 giorni;
- informazioni sulle diverse opzioni di destinazione del TFR e relative tempistiche.

Ancora, il modulo richiede l'apposita dichiarazione del lavoratore con cui si attesta di essere di prima assunzione o non di prima assunzione.

Laddove non si tratti di una prima assunzione, il lavoratore interessato deve dichiarare se ha già in essere l'adesione alla previdenza complementare con versamento di tutto o parte del TFR, oppure di non essere aderente ad una forma di questo tipo.

Infine, le sezioni successive prevedono le opzioni per i lavoratori interessati di:

- conferire il TFR alla forma pensionistica prevista dall'adesione automatica;

- non conferire il contributo del lavoratore alla forma pensionistica di destinazione dell'adesione automatica;
- conferire il TFR in modo esplicito ad una specifica forma pensionistica complementare.
- non conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare (per i lavoratori di prima assunzione).

Adempimenti datoriali

Una volta terminata la compilazione, il datore di lavoro dovrà conservare la dichiarazione resa dal lavoratore e ne rilascerà copia al medesimo.

In caso di adesione automatica, il datore di lavoro ne darà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizierà a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni dall'assunzione.

Tali versamenti comprenderanno quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l'adesione decorrerà da tale data.

art. 1 co. 204 L. 30.12.2025 n. 199

Il Quotidiano del Commercialista del 9.9.2026 - "Nuovo modulo TFR3 per l'adesione alla previdenza complementare" - Mamone

Guide Eutekne - Previdenza - "Previdenza complementare" - Costa A.

PREVIDENZA

[Maternità e congedi parentali - Contributo per il pagamento di rette di asili nido e forme di assistenza domiciliare - Novità del DL 62/2026 convertito - Agenda Asili Nido - Prime istruzioni operative \(circ. INPS 9.9.2026 n. 93\)](#)

Con la circ. INPS 9.9.2026 n. 93 sono state fornite le prime istruzioni operative ai fini dell'attuazione dell'obbligo di comunicazione all'INPS, da parte degli enti locali, dei dati identificativi delle strutture educative per l'infanzia in applicazione dell'art. 1 co. 355-bis della L. 11.12.2016 n. 232, inserito dall'art. 6 co. 5-bis del DL 30.4.2026 n. 62 (conv. L. 25.6.2026 n. 112).

Nuovo obbligo di comunicazione

L'art. 1 co. 355-bis della L. 232/2016 dispone che dall'1.7.2026 gli enti locali devono comunicare all'INPS il codice fiscale e gli altri elementi identificativi delle strutture pubbliche e private in possesso del titolo abilitativo all'esercizio delle attività relative alla fornitura di servizi educativi per bambini fino a 36 mesi, riconducibili alle tipologie di cui all'art. 2 co. 3 lett. a), b) e c), nn. 1 e 3 del DLgs. 65/2017, vale a dire:

- asili nido e micronidi;
- sezioni primavera;
- spazi gioco e servizi educativi in contesti domiciliari.

La norma prevede il termine dell'1.9.2026 per effettuare tale comunicazione in fase di prima applicazione. Gli aggiornamenti dei dati e degli elementi identificativi devono essere trasmessi entro il 1° settembre dell'anno di riferimento.

La "Agenda Asili Nido"

L'INPS comunica che lo strumento mediante il quale l'Istituto dà attuazione agli obblighi informativi previsti dall'indicata norma è rappresentato dalla "Agenda Asili Nido".

Si tratta di un applicativo che permette di raccogliere, organizzare, aggiornare e rendere consultabili i dati identificativi delle strutture educative rilevanti ai fini dell'istruttoria delle domande per fruire del c.d. bonus nido.

Attraverso l'applicativo "Agenda Asili Nido" l'INPS acquisisce una serie di informazioni riguardanti le indicate strutture, tra cui quelle relative al soggetto gestore, alla sede operativa, agli estremi del titolo abilitativo e agli ulteriori elementi necessari alla verifica della spettanza del contributo in questione.

Nella circolare si evidenzia, in primo luogo, che le comunicazioni già effettuate entro il termine dello scorso 1° settembre restano valide ai fini del primo popolamento dell'"Agenda Asili Nido"; gli enti che non abbiano ancora provveduto devono trasmettere (o aggiornare) i dati secondo le modalità indicate nella circolare n. [93/2026](#).

Alimentazione dell'"Agenda Asili Nido" per l'anno scolastico 2026/2027

Per l'anno scolastico 2026/2027 vengono indicate le modalità transitorie per l'alimentazione dell'Agenda, in attesa dell'utilizzo ordinario dei servizi di interoperabilità tramite la Piattaforma digitale nazionale dati (c.d. PDND).

Gli enti locali competenti devono trasmettere alle Direzioni regionali e alle Direzioni di coordinamento metropolitano dell'INPS, competenti per territorio, il file excel allegato alla circolare n. [93/2026](#) compilato secondo il tracciato previsto.

Per enti locali competenti si intendono gli enti pubblici territoriali o gli enti pubblici di riferimento ai quali, secondo la normativa statale, regionale e locale applicabile, sono attribuite le funzioni di autorizzazione, programmazione, organizzazione, indirizzo, vigilanza, controllo o validazione dei servizi educativi per l'infanzia.

A seguito della ricezione del file, le predette Direzioni provvedono al caricamento dei dati utilizzando il servizio disponibile per l'alimentazione dell'"Agenda Asili Nido".

L'Istituto precisa la differenza tra il campo "Tipologia" e il campo "Modalità di gestione del servizio" all'interno del file excel:

- il campo "Tipologia" si riferisce alla natura del servizio educativo reso dalla singola struttura (quindi, asili nido, micronidi, sezioni primavera, spazi gioco e servizi educativi in contesti domiciliari);
- il campo "Modalità di gestione del servizio" si riferisce al modello organizzativo attraverso il quale il servizio viene reso.

Si comunica che le informazioni già trasmesse su richiesta delle strutture territoriali dell'Istituto per l'erogazione del contributo per l'annualità 2026 conservano in ogni caso la propria utilità anche per i successivi anni scolastici, in assenza di variazioni dei dati comunicati e nei limiti del periodo di validità del titolo abilitativo della struttura educativa. Resta fermo l'obbligo in capo agli enti di verificare la correttezza, la completezza e l'attualità dei dati disponibili e di comunicare tempestivamente ogni eventuale aggiornamento.

Alimentazione dell'"Agenda Asili Nido" a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028

A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, il canale ordinario di inserimento e aggiornamento dei dati relativi alle strutture educative è costituito dalla PDND, secondo le specifiche tecniche pubblicate dall'Istituto.

art. 1 co. 355 bis L. 11.12.2016 n. 232

art. 1 co. 355 L. 11.12.2016 n. 232

art. 6 bis co. 1 DL 30.6.2025 n. 95

Circolare INPS 9.9.2026 n. 93

Il Quotidiano del Commercialista del 10.9.2026 - "Prime istruzioni per l'alimentazione dell'"Agenda Asili Nido" - Gianola

Guide Eutekne - Previdenza - "Asili nido" - Gianola G.

Il Quotidiano del Commercialista del 7.7.2026 - "Bonus nido con nuovi obblighi di comunicazione all'INPS per gli enti locali" - Redazione

Leggi in evidenza

ATTIVITÀ FINANZIARIE

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 30.7.2026 N. 223895

ATTIVITÀ FINANZIARIE

INTERMEDIARI FINANZIARI - Addizionale IRPEF su bonus e stock option nel settore finanziario - Disposizioni attuative

L'art. 33 del DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 122, disciplina l'addizionale IRPEF del 10% sugli emolumenti variabili della retribuzione, corrisposti a titolo di bonus e stock option, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario, nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore.

L'art. 33 co. 2-ter del DL 78/2010, inserito dall'art. 1 co. 137 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), ha stabilito che l'addizionale non si applica a condizione che:

- il soggetto che eroga le remunerazioni versi una somma, corrispondente a un ammontare pari ad almeno il doppio dell'addizionale dovuta, in favore di enti del Terzo settore diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano i suddetti erogatori delle remunerazioni, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto;

- il versamento agli ETS, almeno pari al doppio dell'addizionale che graverebbe sul dipendente o sull'amministratore, si riferisca all'ammontare complessivo dell'addizionale dovuta per il periodo. Le disposizioni di attuazione della norma sono state approvate dal provv. Agenzia delle Entrate 30.7.2026 n. 223895.

Modalità di versamento

Ai fini della disapplicazione dell'addizionale, il versamento deve essere effettuato mediante bonifico. Tuttavia, sono considerati validi anche i versamenti effettuati prima della pubblicazione del provvedimento con strumenti diversi dal bonifico, a condizione che siano stati eseguiti tramite mezzi di pagamento tracciabili e risultino effettivamente rendicontati dall'ente beneficiario.

Versamento non sufficiente

Se dalle operazioni di conguaglio risulta che il versamento già effettuato non è almeno pari al doppio dell'importo dell'addizionale dovuta, per non decadere dal beneficio il soggetto erogatore è tenuto a effettuare il versamento della differenza agli enti del Terzo settore entro 60 giorni dal termine previsto dall'art. 4 co. 6-quater del DPR 322/98 (consegna delle Certificazione Uniche).

Indicazione nel modello REDDITI

I soggetti erogatori devono indicare l'ammontare dei versamenti e i codici fiscali degli ETS a cui è stato fatto il versamento nel proprio modello REDDITI relativo al periodo d'imposta in cui gli stessi versamenti sono stati effettuati e conservano idonea documentazione attestante:

- l'importo dell'addizionale complessivamente dovuta;
- l'importo effettivamente versato agli enti del Terzo settore.

Nella Certificazione Unica da rilasciare ai dirigenti e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa relativa all'anno in cui ricevono gli emolumenti, il sostituto d'imposta attesta l'omessa applicazione dell'aliquota addizionale ai sensi dell'art. 33 co. 2-ter del DL 78/2010.

Decorrenza

Le disposizioni del provvedimento attuativo si applicano con riferimento alle remunerazioni variabili corrisposte dall'1.1.2026.

Tenuto conto che il modello REDDITI utile per l'indicazione dei dati richiesti è approvato nell'anno 2027, viene specificato che i versamenti effettuati dall'1.1.2026 fino alla data di chiusura del periodo d'imposta, ove quest'ultima sia antecedente al 31.12.2026, sono indicati nel modello REDDITI da approvare nell'anno 2027, unitamente ai versamenti effettuati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2026.